

(N. 2991)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1953
(V. Stampato N. 3206)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in appositi luoghi di cura ed ai ricoverati stessi può essere concesso dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a decorrere dal 1° luglio 1952, un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, semprechè detti congiunti risultino a totale carico degli infermi ricoverati e questi versino in condizioni di assoluto bisogno.

La misura del soccorso e le modalità di corresponsione saranno stabilite con disposi-

zioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 50.000.000 relativa all'esercizio 1952-53, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione al bilancio per lo stesso esercizio.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.